



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore della Divisione V "Sistemi di Valutazione Ambientale"

Progetto Schema idrico n. 1 Vignola - Casteldoria - Perfugas.
Diramazione per Sedini, Bulzi e Perfugas

Procedimento Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi
dell'articolo 19, del decreto legislativo n.152/2006

ID Fascicolo 5553

Proponente ABBANOVA S.p.A.

Elenco allegati Parere CTVA n. 104 del 30 novembre 2020

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

VISTO il decreto direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO il decreto direttoriale prot. CRESS REGISTRO.DECRETI.R.0000222 del 21 luglio 2020 contenente la Direttiva di III livello della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS), registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 228 in data 28 luglio 2020;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 giugno 2017 recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;

VISTO il decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”;

VISTO in particolare l'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., come formulato a seguito del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale;

VISTO il comma 8 del citato art. 19 che prevede che l'autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di V.I.A., specifica, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTA la istanza della Società Abbanoa S.p.A., presentata con nota del 15 settembre 2020, acquisita al prot. MATTM-74475 del 24 settembre 2020 per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 152/2006, per l'intervento "Schema idrico n. 1 Vignola - Casteldoria - Perfugas. Diramazione per Sedini, Bulzi e Perfugas";

VISTA la nota prot. MATTM-76057 del 30 settembre 2020 con cui la Divisione V della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

PRESO ATTO che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 2, lettera d) dell'Allegato II-*bis* alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, denominata "acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km";

PRESO ATTO che il progetto in argomento è finalizzato a modificare ed estendere l'attuale Schema Acquedottistico per approvvigionare i Comuni di Sedini, Bulzi e nel futuro, Laerru e Perfugas.

PRESO ATTO che le ragioni che muovono il presente intervento sono dovute dalla necessità di sostituire condotte obsolete prevalentemente in cemento armato e con capacità di trasporto insufficiente rispetto alle richieste odierne;

PRESO ATTO che oggetto del presente parere è la verifica in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'Allegato V della Parte seconda del decreto legislativo 152/2006 al fine di valutare se il progetto proposto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di valutazione di impatto ambientale;

CONSIDERATO che, con riferimento alle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, il progetto non ricade neppure parzialmente all'interno di tali aree;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 152/2006, considerate dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, il cui elenco è riportato alle pagine n. 9 e 10 del citato parere n. 104/2020;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

PRESO ATTO del parere della Regione Autonoma della Sardegna del 1 dicembre 2020, acquisito al prot. MATTM-100023 del 1 dicembre 2020 con cui esprime parere favorevole all'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto nel rispetto di condizioni ambientali;

PRESO ATTO del parere, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 152/2006, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio, del 5 novembre 2020, acquisito al prot. MATTM-92277 del 11 novembre 2020, con cui ritiene "di non dover chiedere al Ministero dell'ambiente [...] la pronuncia positiva in merito all'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento, con la conseguente sua esclusione dalla procedura di VIA più propria, restando fermo il rispetto delle prescrizioni [...]";

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 104 del 30 novembre 2020, acquisito al prot. MATTM-101997 del 7 dicembre 2020, costituito da n. 13 (tredici) pagine, che allegato al presente Decreto Dirigenziale ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che con il sopra citato parere n. 104 del 30 novembre 2020, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS si è espressa positivamente riguardo all'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di cui trattasi, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali riportate da pag. 11 a pag. 13 dello stesso parere;

CONSIDERATO che con detto parere la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha valutato che:

- “- [...] Il progetto esecutivo è stato modificato rispetto a quello definitivo su richiesta della Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Sassari e Nuoro [...].
- L'insorgenza degli impatti è legata alla sola fase di realizzazione dell'opera. La durata e la frequenza degli stessi è, comunque, funzione della sola durata delle attività di cantiere. Pertanto, tutti i potenziali impatti, mitigati mediante idonee misure di prevenzione e contenimento dell'impatto, sono reversibili con l'esaurirsi delle fasi di realizzazione.”;

CONSIDERATO inoltre che “il Proponente dovrà ottemperare alle condizioni impartite dalla Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica e Territoriale della Vigilanza Edilizia della Regione Sardegna espresse nella relativa autorizzazione, nonché procedere a predisporre accorgimenti e misure atti a ridurre l'impatto in modo efficace evitando la contaminazione dell'ambiente idrico, del suolo e sottosuolo dell'atmosfera e scegliendo il periodo temporale adatto a limitare i danni nei confronti della flora, della fauna e degli ecosistemi in generale; che dovrà ottemperare le prescrizioni contenute nelle osservazioni espresse dal MIBACT, Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot.n.32339-P del 05/11/2020”;

VISTA la nota prot. MATTM-104738 del 14 dicembre 2020 con la quale il responsabile del procedimento ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per l'intervento "Schema idrico n. 1 Vignola - Casteldoria - Perfugas. Diramazione per Sedini, Bulzi e Perfugas", sulla base della documentazione trasmessa dal Proponente;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento amministrativo il Dirigente della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale dott. Giacomo Meschini;

DECRETA

l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto "Schema idrico n. 1 Vignola - Casteldoria - Perfugas. Diramazione per Sedini, Bulzi e Perfugas", proposto dalla Società Abbanoa S.p.A., subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1.

Art. 1

(Condizioni ambientali)

Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 104 del 30 novembre 2020. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di Verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Altresi, devono essere ottemperate le condizioni impartite dalla Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica e Territoriale della Vigilanza Edilizia della Regione Sardegna espresse nella autorizzazione prot. n. 44931 del 16 novembre 2020, nonché le prescrizioni contenute nelle osservazioni espresse dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 32339-P del 5 novembre 2020.

Art. 2

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo è l'Autorità competente ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza.

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e la Regione Autonoma della Sardegna svolgeranno la verifica di ottemperanza per le prescrizioni rispettivamente dettate e richiamate all'articolo 1, comunicandone gli esiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'Ente vigilante, per le condizioni dettate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, con il contributo dell'Ente coinvolto, indicato nel parere della citata Commissione tecnica, svolge l'attività di verifica dell'ottemperanza e provvederà a comunicarne gli esiti all'Autorità competente.

3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone tempestivamente gli esiti all'Autorità competente.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 non provvederanno a completare le attività di verifica nei termini ivi indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'Autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3 (Disposizioni finali)

Il presente provvedimento, corredato del parere n. 104 del 30 novembre 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, che ne costituisce parte integrante, è comunicato alla Società Abbanoa S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alla Regione Autonoma della Sardegna, all'ARPA Sardegna, alla Provincia di Sassari, al Comune di Bulzi, al Comune di Laerru. Sarà cura della Regione Autonoma della Sardegna comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento sarà integralmente pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Amministrazione o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei 120 giorni, i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

Il Dirigente

Dott. Giacomo Meschini

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)